PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 18

Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e' autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessita' accertate, nell'ambito del programma di cui allo art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Tuscania colpito dal terremoto del febbraio 1971.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 2 giugno 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it